

RICORSI NN. 7373 e 7374

UDIENZA DEL 5/7/2021

SENTENZA N. 20/23

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente-relatore |

Sentito il relatore;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

LATTEMIELE SRL

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

TRD ITALIA SRL

* ***** *

Svolgimento del processo


In data 5 luglio 2011 la società TECNINVEST s.r.l. depositava domande di marchio n. M02011C000538 e n. M02011C000540 per la registrazione del marchio "lattemiele" rispettivamente come marchi denominativo e figurativo, per le classi 35, 38 e 41.

Avverso tali domande presentava opposizione, in data 12 dicembre 2011, la società TRD ITALIA S.r.l., la quale lamentava il rischio di confusione con i marchi "RADIOMIELE" e "RADIO MIELE" da essa precedentemente registrati in data 11 febbraio 2010 per le classi 35 e 28.

Con provvedimenti n. 111/2013 e 112/2013 l'Ufficio accoglieva parzialmente l'opposizione ritenendo sussistente il rischio di confusione tra i segni in parola con riferimento ai prodotti identici o simili (i.e.: pubblicità radiofonica, diffusione annunci pubblicitari), mentre respingeva l'opposizione in relazione ai prodotti e servizi dissimili (quali lavori di ufficio, organizzazione e direzione concerti, informazioni; divertimento radiofonico, ecc.).

Avverso i succitati provvedimenti dell'Ufficio presentava altrettanti ricorsi (rispettivamente n. 7373 e n. 7274) la società TRD ITALIA s.r.l., la quale insisteva per l'integrale accoglimento delle opposizioni già avanzate e chiedeva la parziale riforma dei provvedimenti impugnati. La società TECNINVEST s.r.l. nel frattempo cedeva il marchio opposto alla società Lattemiele s.r.l., la quale si costituiva in giudizio esponendo di aver citato in giudizio innanzi al Tribunale per le imprese di Venezia la ricorrente per far accertare in quella sede la nullità dei marchi anteriormente registrati dall'opponente e chiedendo al Collegio di sospendere il giudizio in attesa della pronuncia del Giudice ordinario.

All'udienza di discussione dei ricorsi svoltasi in data 22 settembre 2014, la Commissione accoglieva l'istanza e disponeva con ordinanza la sospensione del giudizio *"sino alla definizione, con effetto di giudicato, di quello pregiudicante proposto da Lattemiele s.r.l. innanzi al Tribunale delle imprese"*.



Successivamente, con lettera inviata in data 16 giugno 2021 all'Ufficio e alla Commissione dei Ricorsi, il mandatario Barzanò e Zanardo comunicava che i segni oggetto delle domande di registrazione opposte avevano formato oggetto di una cessione di ramo d'azienda e conseguentemente la loro titolarità era stata trasferita da Lattemiele s.r.l. a P.r.l. s.r.l. La società cessionaria, a seguito di accordo raggiunto tra le parti, desiderava ritirare i ricorsi avverso i provvedimenti degli Uffici.

Motivi della decisione



La Commissione, disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi nn. 7373 e 7374, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti in lite e ritiene cessata la materia del contendere.

§§§

Per i motivi esposti il Collegio dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite.

Roma, 5 luglio 2021

Il Presidente



Il Relatore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 30/5/23

IL SEGRETARIO

